

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011/	131621
DEL		26 MAGGIO	2011

Al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E, p.c. Al Comune di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oggetto: Interpretazione della lettera D dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

In relazione alla interpretazione della lettera D dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, si forniscono i seguenti chiarimenti e precisazioni, sentite le D.G. Ambiente, Attività produttive e Agricoltura.

La delibera n. 28/2010 prevede nell'Allegato I diverse tipologie di aree, a cui si accompagnano diversi livelli di tutela, graduati in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica e ambientale e, in via generale, alle caratteristiche del territorio.

Vengono quindi individuate: le aree contrassegnate dalla lettera A, in cui non è possibile installare gli impianti fotovoltaici perché si tratta degli ambiti di maggiore rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale; le aree di cui alla lettera B, in cui è possibile localizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate condizioni e limiti, che attengono alla qualifica soggettiva del richiedente, alla potenza dell'impianto e al suolo occupato dallo stesso; le aree di cui alla lettera C, in cui è possibile localizzare gli impianti senza dover rispettare alcun limite dimensionale o di potenza nominale, trattandosi di aree marginali già interessate in modo significativo da interventi di trasformazione territoriale.

Una importante previsione della delibera n. 28/2010 è quella di cui alla lettera D dell'Allegato, che evidenzia la scelta regionale di carattere generale di favorire la realizzazione diffusa degli impianti fotovoltaici: è previsto che *“sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di*

impianti fotovoltaici con moduli al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw."

Questa disposizione in prima istanza tende a privilegiare e a favorire la diffusa utilizzazione degli edifici (tetto e altre coperture) per installare gli impianti fotovoltaici, con il chiaro obiettivo politico di consentire un ampio ricorso da parte di tutti i cittadini alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio.

Qualora sussistano delle cause tecniche di inutilizzabilità delle coperture dell'edificio, sempre per assicurare il soddisfacimento di tale esigenza diffusa, è prevista la possibilità di posizionare i pannelli anche al suolo, purché si rispettino le seguenti due condizioni:

- deve trattarsi di un'area in cui non sussiste il divieto assoluto di installazione di cui alla lettera A;
- l'impianto, dovendo essere destinato a soddisfare le esigenze energetiche dell'edificio, non può superare i 20 Kw.

Venendo al caso prospettato nella richiesta di parere, per quanto riguarda gli aspetti legati ai criteri localizzativi regionali fin qui richiamati, si rileva che il richiedente vorrebbe posizionare i pannelli nell'area annessa all'edificio ricorrendo all'applicazione della lettera D.

Non appare rilevante il fatto che l'area rientra tra le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale del PTPR (art. 19) e che è ricompresa tra quelle di cui alla lettera B2 della delibera 28/2010 (che prevede determinati limiti e condizioni per l'installazione dell'impianto, tra cui anche la qualifica dell'impresa agricola).

Infatti nel caso in oggetto l'amministrazione competente, nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo all'intervento, non deve applicare il regime proprio di quell'area (nel nostro caso quanto previsto alla lettera B2) ma deve accertare che ricorrano i presupposti previsti alla lettera D, ossia l'impossibilità di utilizzare le coperture dell'edificio, i limiti di potenza nominale complessiva dell'impianto ed altresì che l'area non sia ricompresa tra quelle individuate nella lettera A.

Cordiali saluti.

RL

dott. Giovanni Santangelo